

**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO AZIENDALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER L'ANNO 2023.

Il giorno giovedì 19 ottobre 2023 alle ore 12,30, presso la sala riunioni del Dipartimento personale e organizzazione, i rappresentanti delle OO.SS. e la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata dell'Amministrazione regionale

SOTTOSCRIVONO

il seguente accordo per la definizione dei criteri generali per la ripartizione del Fondo Unico Aziendale dell'Amministrazione regionale per l'anno 2023.

La Delegazione di parte pubblica

Gabriella MORELLI	_____
Alessandra MORANDINI	_____
Stefania FANIZZI	_____
Christine PERRIN	_____

La Delegazione di parte sindacale

FP/CGIL	Igor De Belli Silvia Gradi
CISL/FP	Chiara Pasqualotto
SAVT/FP	Mauro Cretier Rosita Guido
UIL/FPL	Ramira Bizzotto
CONAPO	assente

TITOLO I
APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1
Durata

1. Il presente contratto ha durata per il periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2023. Le disposizioni di cui al presente contratto, ove non diversamente disciplinato, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Art. 2
Norma di salvaguardia

1. I benefici economici potranno avere sospensione, totale o parziale, sia in caso di accertata esorbitanza sia in caso di modificazione delle disposizioni contenute nei contratti di primo livello.

TITOLO II
RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO AZIENDALE

Art. 3
Ripartizione del FUA

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il Fondo Unico Aziendale dell'Amministrazione regionale verrà così ripartito:

PARTICOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 450.000,00
PROGETTI DI GRUPPO	€ 0
ATTIVITA' PER PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO	€ 100.000,00
PARTICOLARI INDENNITA' ACCESSORIE (ART. 162)	€ 0
SALARIO DI RISULTATO	€ 1.891.854,40+€ 4.835,60
TOTALE	2.446.690,00

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il Fondo Unico del Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco e del Corpo Forestale della Valle d'Aosta:

PARTICOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 19.000,00
PROGETTI DI GRUPPO	€ 0
ATTIVITA' PER PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO	€ 20.000,00
PARTICOLARI INDENNITA' ACCESSORIE (ART. 162)	€ 0
SALARIO DI RISULTATO	€ 417.250,68
TOTALE	€ 456.250,68

Le risorse destinate al salario di risultato sono state aumentate:

- di un importo pari a euro 4.835,60 corrispondente alle risorse residue del Fondo per le progressioni orizzontali di cui all'articolo 141 del Testo Unico delle categorie. Sarà cura del Dipartimento personale e organizzazione integrare le risorse destinate al salario di risultato dell'ulteriore importo derivante dalle risorse che risulteranno in esubero rispetto al capitolo di spesa relativo al Fondo per la progressione orizzontale, a tal fine si procederà alla convocazione, entro il mese di aprile 2024, delle organizzazioni sindacali rappresentative al fine di comunicare l'ammontare di tale importo.

TITOLO III ATTIVITA' PER PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO

Art. 4

Attività per particolari esigenze di servizio

1. L'indennità spettante per le attività per particolari esigenze di servizio deve essere corrisposta in relazione:
 - a) alla valutazione che il dirigente è tenuto ad esprimere al termine dell'anno di riferimento;
 - b) alla durata della particolare situazione/attività svolta.
2. Ogni singolo dirigente dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ciascun anno le valutazioni relative alle singole attività dell'anno precedente da lui conferite e la loro durata.
3. Per l'anno 2023 si finanzieranno attraverso il FUA le seguenti attività per particolari esigenze di servizio:

1) ATTIVITA' ISPETTIVE E DI SORVEGLIANZA IN AMBITO FITOSANITARIO

Ai dipendenti incaricati delle funzioni ispettive e di sorveglianza in ambito fitosanitario compete un compenso lordo pari a euro 4.00 per ogni giornata di effettivo servizio, il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Tale compenso è ridotto per le assenze effettuate a qualsiasi titolo e computate a giornate intere, non spetta per i giorni di ferie, per il giorno di riposo e/o non lavorativo e per i giorni festivi qualora non lavorati.

2) ATTIVITA' COORDINAMENTO UFFICIO GARAGE

Al referente, formalmente preposto, alla programmazione delle attività del personale assegnato all'ufficio garage è riconosciuto un compenso lordo annuo pari a euro 1.000,00 per l'attività di gestione dei servizi, il coordinamento dei turni (anche di eventuale reperibilità) del personale autista e la pronta disponibilità telefonica al di fuori dell'orario di servizio. Al referente vicario spetta un compenso lordo annuo, per le medesime attività, pari a euro 500,00.

Tali compensi sono ridotti per le assenze continuative superiori ai 30 giorni.

I compensi in questione verranno liquidati in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

La trasmissione, agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al dirigente competente.

3) FUNZIONE DI REFERENTE PRESSO LA PROTEZIONE CIVILE

Al personale tecnico e amministrativo inquadrato nelle categorie C2 e D della struttura Protezione civile chiamato a svolgere il servizio di referenza in relazione alla gestione delle procedure di emergenza della Protezione civile è riconosciuto, in ragione della particolarità dei compiti richiesti dal dirigente competente, un compenso lordo pari a euro 5,00 per ogni turno diurno e notturno.

Tale compenso è ridotto per le assenze effettuate a qualsiasi titolo e computate a giornate intere, non spetta per i giorni di ferie, per il giorno di riposo e/o non lavorativo e per i giorni festivi qualora non lavorati.

Il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e non spetta al personale titolare di particolare posizione organizzativa.

La trasmissione, agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al dirigente competente.

4) ATTIVITA' DI CUSTODIA

Agli uscieri, ogniqualvolta svolgono il servizio di addetto all'emergenza nei luoghi di pubblico spettacolo (Salone delle manifestazioni e salette di Palazzo regionale), è riconosciuto un compenso lordo nelle seguenti misure:

- da 1 a 8 interventi al mese un compenso lordo pari a euro 45,00 mensili;
- oltre gli 8 interventi al mese un compenso lordo pari a euro 65,00 mensili.

Il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

5) ATTIVITA' USCIERI ADDETTI ALLE ADUNANZE CONSILIARI

Agli uscieri dell'organico del Consiglio, ogniqualvolta svolgono servizio in occasione delle adunanze consiliari, è riconosciuto un compenso lordo nelle seguenti misure:

- da 1 a 4 adunanze al mese un compenso lordo pari a euro 40,00 mensili;
- oltre le 4 adunanze al mese un compenso lordo pari a euro 60,00 mensili;

in quanto si tratta di un'attività particolare che oltre al disagio orario implica incombenze diverse e più delicate che richiedono specifici percorsi formativi.

6) ATTIVITA' DI RACCORDO E COORDINAMENTO CON LE AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SANT'ORSO, DELLA FOIRE D'ETE' E DEI GRANDI EVENTI.

Al dipendente incaricato, formalmente, delle attività di coordinamento tecnico del C.O.M. (Centro Operativo Misto) assicurando il raccordo con le Autorità di pubblica sicurezza e di Soccorso pubblico nonché della collaborazione alla redazione e attuazione del Piano di

gestione dell'emergenza in occasione della Fiera di Sant'Orso, della Foire d'Eté e dei grandi eventi, spetta un compenso nella misura fissa complessiva annuale di euro 800,00 lordi, che gli competono in virtù delle responsabilità derivanti dalle competenze assegnate, ferme restando le responsabilità spettanti, per legge, al dirigente di riferimento.

Il compenso è corrisposto in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e non spetta al personale già titolare di particolare posizione organizzativa.

7) INDENNITA' PER LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA E AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Al fine di compensare l'esercizio dei ruoli di Responsabile unico del procedimento, Direttore dei lavori, Collaboratore ad elevata professionalità (quali a titolo esemplificativo non esaustivo Ingegnere, Geologo, dottore Forestale) e Collaboratore tecnico (assistente cantiere, contabilizzatore, topografo) comportanti specifiche responsabilità nell'ambito di tutte le attività tecniche connesse all'esecuzione di lavori eseguiti in regime di somma urgenza per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ai sensi dell'art. 163, comma 1 del Dlgs50/2016, attivati dalla Centrale unica del soccorso della Valle d'Aosta e censiti nel portale regionale dei dissesti, ovvero all'esecuzione di lavori in amministrazione diretta volti alla conservazione del territorio agricolo e forestale e delle strade regionali, in capo al personale appartenente, di norma, alle categorie C e D, all'uopo individuato con specifico atto formale, è riconosciuta una indennità fino ad un massimo di euro 1.300,00 annui per i dipendenti interessati appartenenti alla categoria D e fino ad un massimo di euro 1.000,00 annui per i dipendenti appartenenti alla categoria C, per una spesa complessiva massima a carico del FUA pari a euro 25.000,00.

L'indennità in questione viene erogata in un'unica soluzione con il cedolino del mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e non spetta al personale titolare di particolare posizione organizzativa.

In caso di svolgimento occasionale delle attività in questione l'indennità viene riproporzionata sulla base delle giornate di effettivo impegno, le giornate di inizio lavori e fine lavori dovranno risultare dalla documentazione formale all'uopo redatta.

La trasmissione, agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al dirigente competente.

8) ATTIVITA' OPERATIVE A RISCHIO ELEVATO

Al personale operante presso le strutture organizzative: Assetto idrogeologico dei bacini montani - Attività geologiche – Opere idrauliche – Sistemazioni montane - Foreste e sentieristica – Corpo Forestale della Valle d'Aosta – Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, ogni qualvolta sia chiamato a svolgere le proprie mansioni in condizioni operative di pericolosità elevata e in assenza di dispositivi di protezione collettiva e più precisamente:

- 1) movimentazione o svolgimento di operazioni su pendii scoscesi e/o instabili in assenza di sentieri e piste: ad esempio detriti e frane, in parete (in condizioni di esposizione al vuoto con rischi di caduta e/o pericoli oggettivi) e in alveo;

- 2) supervisione o collaborazione alle operazioni nelle quali è previsto l'impiego di materiale esplosivo, con le relative procedure di sicurezza;
- 3) impiego di elicottero per lavoro al gancio in operazioni di carico e scarico di materiali o attrezzature, per operazioni di ricognizione e monitoraggio di fenomeni idrogeologici potenziali o in atto, eventi calamitosi in generale, attività di soccorso pubblico e antincendio boschivo;
- 4) imbarco e/o sbarco da elicottero in ambiente ostile

è riconosciuto un compenso pari a:

- da 1 a 4 interventi al mese nelle condizioni sopra descritte un compenso lordo pari a euro 50,00 mensili;
- da 5 a 9 interventi al mese nelle condizioni sopra descritte un compenso lordo pari a euro 80,00 mensili;
- oltre i 9 interventi al mese nelle condizioni sopra descritte un compenso lordo pari a euro 100,00 mensili.

Il compenso complessivo verrà liquidato, in un'unica soluzione, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e non spetta al personale titolare di particolare posizione organizzativa.

Per il Corpo Forestale della Valle d'Aosta e il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco il compenso in questione spetta esclusivamente per le attività elencate in precedenza ai punti 3 e 4.

La trasmissione, agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al dirigente competente.

9) FUNZIONE DA CAPOTURNO VIGILI DEL FUOCO

Il compenso per la funzione di capoturno vigili del fuoco è riconosciuto al personale operante presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco ogni qualvolta sia chiamato a svolgere la funzione di capoturno, assegnata nominalmente dal Comandante. Tale compenso è riconosciuto in ragione delle responsabilità operative e di controllo affidate con ordine di servizio dal Comandante.

Il compenso per la funzione di capoturno vigili del fuoco è corrisposto nella misura fissa di euro 10,00 lordi per ogni turno di 12 ore di effettivo servizio o in proporzione alle ore effettivamente lavorate.

Il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento

L'individuazione dei capoturno compete al Comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Il compenso per la funzione di capoturno vigili del fuoco viene erogato ai vice capoturno solo in caso di assenza dei capoturno secondo quanto disposto dal presente articolo.

La comunicazione del personale avente diritto al compenso per la funzione di capoturno vigili del fuoco compete al Comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

10) ATTIVITA' DI ISTRUTTORI DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

Il compenso istruttori VVF è riconosciuto al personale operante presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco ogni qualvolta sia chiamato a svolgere la funzione di istruttore/formatore alle dipendenze della scuola regionale antincendio (SRA).

Il compenso istruttori VVF è corrisposto nella misura fissa di euro 15,00 lordi per ogni giornata di corso.

Il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

11) PRONTA DISPONIBILITA'

Compenso per la pronta disponibilità

1. Il compenso per la pronta disponibilità, riconosciuto, nell'ambito delle attività per particolari esigenze di servizio, al personale addetto alla viabilità, è destinato a compensare il dipendente che, su base volontaria ovvero su specifico ordine di servizio, effettua il servizio di sgombero neve e la vigilanza delle ditte esterne e delle condizioni meteorologiche con conseguente attivazione del servizio in questione.
2. Il compenso per la pronta disponibilità è corrisposto mensilmente, per il periodo 1° ottobre-30 aprile di ogni anno, nelle seguenti misure:

Numero ore	Importo mensile lordo
Da 0 a 35 ore	50
Oltre 35 e fino a 70 ore	90
oltre 70 e fino a 105 ore	125
Oltre 105 e fino a 140 ore	165
Oltre 140 e fino a 175 ore	200
Oltre 175 e fino a 210 ore	240

3. Il compenso per la pronta disponibilità non è cumulabile con l'indennità di reperibilità.
4. Ai fini della corresponsione del compenso per la pronta disponibilità vengono considerate anche le ore di lavoro straordinario prestate nei turni di disponibilità.
5. Il personale non può essere collocato in pronta disponibilità per un numero di ore superiori a 210 ore nel mese.

Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo

1. Fermo restando che il personale non può essere collocato in pronta disponibilità durante il giorno di riposo, in casi eccezionali, al personale che per il servizio di sgombero neve e di vigilanza non usufruisce del riposo settimanale, deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione

oraria di cui all'art. 127, comma 2. lett. b) del Testo Unico delle categorie del 13 dicembre 2010, con diritto al riposo compensativo da fruire entro i 15 giorni successivi o su richiesta del dipendente, in deroga alle norme che regolano l'istituto, entro il primo quadrimestre dell'anno successivo. Tale maggiorazione è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione. Il relativo trattamento economico non incide sul FUA.

Ferie

1. Al personale interessato dal servizio di sgombero neve è garantita, a richiesta del dipendente, la fruizione di almeno una settimana di ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel periodo dal 1° ottobre-30 aprile di ogni anno. Fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 51 del Testo Unico delle categorie del 13 dicembre 2010.

Periodo massimo di lavoro

1. Data la specificità del servizio di sgombero neve, rientrante nella categoria dei lavori e/o prestazioni discontinui per cui è prevista l'esclusione dei limiti legali dell'orario, ma considerata comunque la necessità di migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza, si considera opportuno stabilire una regolamentazione della durata massima del lavoro e, pertanto:
 - a) il periodo massimo di lavoro continuativo non può superare, di norma, le dodici ore giornaliere e in esse risulta compreso il normale orario di lavoro;
 - b) il conducente deve intercalare ad un periodo di cinque ore continue di guida, interruzioni di trenta minuti a meno che lo stesso non inizi il periodo di riposo.

Riposo giornaliero

1. Nell'arco delle ventiquattro ore il dipendente deve avere un periodo di riposo giornaliero minimo di undici ore che possono essere ridotte a nove per non più di tre volte alla settimana ed a condizione che in compenso sia concesso un periodo equivalente di riposo prima della fine della settimana successiva.

Piano annuale di lavoro

1. L'Amministrazione regionale si impegna a fornire il calendario relativo allo sgombero neve entro il 15 settembre di ciascun anno.

Orario di lavoro settimanale

1. L'orario di lavoro settimanale si sviluppa di norma su 5 giorni lavorativi, durante il periodo di pronta disponibilità può eccezionalmente svilupparsi su 6 giorni lavorativi. In tal caso tutti gli istituti contrattuali legati ai giorni lavorativi, quali, a titolo esemplificativo, il congedo ordinario, verranno riproporzionati arrotondando per eccesso le frazioni orarie.

TITOLO IV
DESTINAZIONE INCREMENTI DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI
NORMATIVE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

Art. 1
Indennità di ordine pubblico

1. Al personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta impiegato, sulla base di un'apposita ordinanza della Questura locale, in servizi operativi esterni, espletati in condizioni di particolare disagio e rischio, rivolti alla tutela dell'ordine pubblico, per un periodo prestabilito e comunque limitato nel tempo, spetta l'indennità di ordine pubblico nelle misure sotto riportate e in base a quanto disposto dal D.P.R. 147/1990 e dal D.P.R. 164/2002.
2. In applicazione dell'articolo 155, comma 4 del Testo Unico delle categorie del 13/12/2010, come modificato dall'articolo 20 dell'Accordo del 07.12.2017, le risorse per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, trasferite dallo Stato all'Amministrazione regionale per la prestazione della specifica funzione sulla base delle ordinanze emesse dalla Questura, incrementano il Fondo unico aziendale con vincolo di destinazione al personale interessato. L'erogazione dell'indennità è subordinata al trasferimento delle relative risorse da parte dello Stato.
3. L'indennità di ordine pubblico fuori sede è corrisposta per ciascun turno di servizio della durata di almeno quattro ore consecutive, nella misura unica di euro 26,00.
4. L'indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore consecutive, nella misura unica di euro 13,00.
5. Nel caso di uno o più spostamenti fuori sede, senza rientro nell'ufficio di appartenenza, il servizio deve considerarsi continuativo.
6. Qualora il servizio di ordine pubblico, sia in sede che fuori sede, comporti una durata inferiore alle quattro ore consecutive non potrà essere riconosciuta alcuna indennità di ordine pubblico ad eccezione di quei particolari servizi che richiedono necessariamente lo svolgimento dell'attività a ridosso delle ore 24 (a titolo esemplificativo: inizio servizio ore 21, termine servizio ore 01 del giorno successivo).
7. Le indennità di cui ai commi 2 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non può completare il previsto turno di quattro ore.
8. L'indennità di ordine pubblico fuori sede compete per il servizio di ordine pubblico prestato in località diversa dalla ordinaria sede di servizio.
9. In caso di servizio che non comporta il pernottamento fuori sede, l'indennità di ordine pubblico fuori sede è ridotta del trenta per cento. Viene considerato "con pernottamento",

anche se non concretamente effettuato, il servizio che comprenda per intero il periodo orario dalle ore 22 alle ore 05 del giorno successivo.

- 10 Al personale in servizio di ordine pubblico fuori sede il vitto e l'alloggio sono forniti dall'Amministrazione regionale.

Art. 2

Indennità per incarichi aggiuntivi personale ATAR per la gestione dei progetti legati al PNRR

1. Rispetto ai progetti legati al PNRR attivati dalle Istituzioni scolastiche (a titolo di esempio: Piano Scuola 4.0 – D.M. 161/2022 e Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. 170/2022), considerata l'assenza, nel Testo Unico delle disposizioni contrattuali del personale appartenente alle categorie, della disciplina inerente gli incarichi aggiuntivi, le parti rimandano ad un eventuale successivo accordo la previsione di eventuali indennità da riconoscere al personale ATAR impegnato nelle attività lavorative aggiuntive funzionali alla realizzazione dei suddetti progetti, qualora, dagli attesi chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, emergesse la possibilità per le Istituzioni scolastiche di trasferire, con vincolo di destinazione, le somme corrispondenti al FUA regionale e di rendicontare tali trasferimenti sui progetti.

La Delegazione di parte pubblica

Gabriella MORELLI

Alessandra MORANDINI

Stefania FANIZZI

Christine PERRIN

La Delegazione di parte sindacale

FP/CGIL

CISL/FP

SAVT/FP

UIL/FPL

CONAPO
